



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 DEL 29/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) PER L'ANNO 2022
AI SENSI L.160/2019

L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Dicembre, alle ore 19:00, con modalità videoconferenza e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale con decreto n. 3 del data 06.11.2020, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
ANTONELLI GIANFELICE	SI	MAURIZI PAOLO	SI
COGNIGNI PAOLO	SI	MORRESI ALESSANDRO	--
CONTI FABIO	--	DIOMEDI SIMONE	SI
GALLUCCI ROBERTO	SI	ROSSI ANDREA	SI
GRECI ROBERTO	SI	SABBATINI ROBERTO	--
LEPRI FRANCESCO	SI	SANTANDREA LORIANO	SI
MANDOLESI FRANCESCA	SI	TERRENZI ALESSIO	SI
MARIANI MARCO	SI	TOMASSINI MONIA	--
MARTINELLI GIOVANNI	--		

Presenti n° 12 Assenti n° 5

Assiste il Segretario Generale GIORGIO MARIAROSARIA, che ha riscontrato il collegamento simultaneo dei Consiglieri presentii, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il COGNIGNI PAOLO, nella sua qualità di Presidente, illustra preventivamente la modalità di svolgimento della seduta che avviene utilizzando la piattaforma telematica denominata <https://comunedisantelpioamare.jv1.joinconferencing.com>, quindi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile dell'Area 2.

Ritenuto di dover deliberare in merito.

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

Visto che la presente proposta è stata discussa nella seduta della II^a Commissione Bilancio consiliare

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 6 novembre 2020 ad oggetto "Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19".

Con voti unanimi espresso per appello nominale,

DELIBERA

- 1. il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- 2. Di confermare**, per l'anno 2022, le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, già vigenti nell'anno 2021, come specificato nella seguente tabella:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
<ul style="list-style-type: none">▪ Categoria catastale gruppo "A" eccetto casi di abitazione principale cat. A1, A8, A9;▪ Categoria catastale gruppo "B";▪ Categoria catastale gruppo "C", eccetto cat. C2, C6, C7 di pertinenza abitazione principale;▪ Categoria catastale gruppo "D";▪ Terreni agricoli (esclusi quelli condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola);▪ Aree fabbricabili	1,06 % (aliquota ordinaria)	
Abitazione principale solo per cat. A1, A8, A9 e pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7)	0,60 %	200 €
Fabbricati posseduti da ERAP	1,06 %	200 €
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,25 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %	
Unità immobiliari e pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7) concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">▪ contratto registrato all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione;▪ l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso;▪ il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato,	0,80 %	

<p>possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale. <p>Si applica anche la riduzione del 50% della base imponibile (art. 10 co. 1 lett. c) Reg. IMU).</p>		
<p>Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 a condizione che il relativo contratto sia attestato da almeno un'associazione di proprietari o degli inquilini firmataria degli accordi integrativi territoriali.</p> <p>Si applica anche la riduzione dell'aliquota del 25% (art. 15 co. 4 Reg. IMU)</p>	<p>0,90 % (0,675 %)</p>	
<p>Per il solo anno 2022, unità immobiliari che verranno concesse in affitto, appartenenti alle categorie catastali C1 – C3, site in centro storico nelle vie indicate nell'allegato A^ e in regola con i pagamenti pregressi dell'IMU e della TARI.</p>	<p>0,50 %</p>	
<p>Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola</p>	<p>esenti</p>	

3. Di **stabilire** che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2022.
4. di **non avvalersi**, per l'anno 2022, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. di **stimare** in € 2.730.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 568.730,79 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
6. Di **trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Infine, con separati e successivi voti unanimi, espressi per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013

Comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018

Art. 1, comma 738-780 della L. n. 160/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art.1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 0,76%;

- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Categoria catastale gruppo "A" eccetto casi di abitazione principale cat. A1, A8, A9; ▪ Categoria catastale gruppo "B"; ▪ Categoria catastale gruppo "C", eccetto cat. C2, C6, C7 di pertinenza abitazione principale; ▪ Categoria catastale gruppo "D"; ▪ Terreni agricoli (esclusi quelli condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola); ▪ Aree fabbricabili 	1,06 % (aliquota ordinaria)	
Abitazione principale solo per cat. A1, A8, A9 e pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7)	0,60 %	200 €
Fabbricati posseduti da ERAP	1,06 %	200 €
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,25 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %	
Unità immobiliari e pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7) concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto registrato all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione; ▪ l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso; ▪ il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso; ▪ il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale. Si applica anche la riduzione del 50% della base imponibile (art. 10 co. 1 lett. c) Reg. IMU).	0,80 %	
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 a condizione che il relativo contratto sia attestato da almeno un'associazione di proprietari o degli inquilini firmataria degli accordi integrativi territoriali. Si applica anche la riduzione dell'aliquota del 25% (art. 15 co. 4 Reg. IMU)	0,90 % (0,675 %)	
Per il solo triennio 2019-2021, unità immobiliari che verranno concesse in affitto, appartenenti alle categorie catastali C1 – C3, site in centro storico nelle vie indicate nell'allegato A [^] e in regola con i pagamenti pregressi dell'IMU e della TARI.	0,50 %	
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola	esenti	

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

“755. A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell’anno 2021 (dati al 29/12/2021) ammonta a €. **3.223.867,61**, ridotto a € 2.655.136,82 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale di € 568.730,79;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 in data 30/09/2020, in conformità alle nuove disposizioni previste dalla L. n.160/2019;

Ricordato che ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 in data 09/12/2021, immediatamente eseguibile;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l’anno 2022**, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Categoria catastale gruppo “A” eccetto casi di abitazione principale cat. A1, A8, A9; ▪ Categoria catastale gruppo “B”; ▪ Categoria catastale gruppo “C”, eccetto cat. C2, C6, C7 di pertinenza abitazione principale; ▪ Categoria catastale gruppo “D”; ▪ Terreni agricoli (esclusi quelli condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola); ▪ Aree fabbricabili 	1,06 % (aliquota ordinaria)	
Abitazione principale solo per cat. A1, A8, A9 e pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7)	0,60 %	200 €
Fabbricati posseduti da ERAP	1,06 %	200 €
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,25 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %	
Unità immobiliari e pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7) concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto registrato all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione; 	0,80 %	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso; ▪ il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso; ▪ il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale. <p>Si applica anche la riduzione del 50% della base imponibile (art. 10 co. 1 lett. c) Reg. IMU).</p>		
<p>Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 a condizione che il relativo contratto sia attestato da almeno un'associazione di proprietari o degli inquilini firmataria degli accordi integrativi territoriali.</p> <p>Si applica anche la riduzione dell'aliquota del 25% (art. 15 co. 4 Reg. IMU)</p>	<p>0,90 % (0,675 %)</p>	
<p>Per il solo anno 2022, unità immobiliari che verranno concesse in affitto, appartenenti alle categorie catastali C1 – C3, site in centro storico nelle vie indicate nell'allegato A[^] e in regola con i pagamenti pregressi dell'IMU e della TARI.</p>	<p>0,50 %</p>	
<p>Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola</p>	<p>esenti</p>	

Ritenuto inoltre di non avvalersi, per l'anno 2022 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 ammonta a €. 3.298.730,79, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€.568.730,79); per un gettito netto di €. 2.730.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai

sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tutto ciò premesso;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

Richiamati altresì:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1. il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

2. Di **confermare**, per l'anno 2022, le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, già vigenti nell'anno 2021, come specificato nella seguente tabella:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Categoria catastale gruppo "A" eccetto casi di abitazione principale cat. A1, A8, A9; ▪ Categoria catastale gruppo "B"; ▪ Categoria catastale gruppo "C", eccetto cat. C2, C6, C7 di pertinenza abitazione principale; ▪ Categoria catastale gruppo "D"; ▪ Terreni agricoli (esclusi quelli condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola); ▪ Aree fabbricabili 	1,06 % (aliquota ordinaria)	
Abitazione principale solo per cat. A1, A8, A9 e pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7)	0,60 %	200 €
Fabbricati posseduti da ERAP	1,06 %	200 €
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,25 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %	
Unità immobiliari e pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6,C7) concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto registrato all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione; ▪ l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso; ▪ il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso; ▪ il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale. Si applica anche la riduzione del 50% della base imponibile (art. 10 co. 1 lett. c) Reg. IMU).	0,80 %	
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 a condizione che il relativo contratto sia attestato da almeno un'associazione di proprietari o degli inquilini firmataria degli accordi integrativi territoriali. Si applica anche la riduzione dell'aliquota del 25% (art. 15 co. 4 Reg. IMU)	0,90 % (0,675 %)	
Per il solo anno 2022, unità immobiliari che verranno concesse in affitto, appartenenti alle categorie catastali C1 – C3, site in centro storico nelle vie indicate nell'allegato A [^] e in regola con i pagamenti pregressi dell'IMU e della TARI.	0,50 %	
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola	esenti	

3. Di **stabilire** che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2022.
4. di **non avvalersi**, per l'anno 2022, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

5. di **stimare** in € 2.730.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 568.730,79 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
6. Di **trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
7. di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile **Dott. D'ERRICO TOMMASO** in data **23/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Firma Digitale: **Dott. D'ERRICO TOMMASO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile **Dott. D'ERRICO TOMMASO** in data **23/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Firma Digitale: **Dott. D'ERRICO TOMMASO**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
COGNIGNI PAOLO

Il Segretario Generale
GIORGIO MARIAROSARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 207

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PLINI GIANLUCA** attesta che in data 16/02/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Sant'Elpidio a Mare, lì 16/02/2022

Il Firmatario la pubblicazione

PLINI GIANLUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.